



SENTENZA

Cassazione penale sez. VI - 13/11/2019, n. 5255

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente -
Dott. APRILE Ercole - Consigliere -
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere -
Dott. COSTANTINI Antonio - rel. Consigliere -
Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.C., nata a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 17/07/2019 del Tribunale del riesame di Napoli;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. COSTANTINI Antonio; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, Dott.ssa BARBERINI Roberta Maria che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. P.C., per il tramite del difensore avvocato Fumo Massimo, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli adito ex art. 309 c.p.p. che ha, in riforma della misura disposta dal G.i.p. distrettuale del 31 aprile 2019, sostituito gli arresti domiciliari con l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dal pubblico servizio di dipendente del Ministero della Giustizia per la durata di un anno, perchè gravemente indiziata in ordine al delitto di rivelazione di segreti di ufficio e accesso abusivo a sistema informatico ex artt. 81,110,326 e 615-ter c.p. aggravata dall'art. 416-bis.1 c.p. (capo 128), mentre ha escluso la gravità indiziaria in ordine al delitto di cui all'art. 378

c.p..

Secondo l'accusa provvisoriamente contestata, la P., pubblica dipendente in servizio presso l'Ufficio G.i.p. del Tribunale di Napoli, avrebbe rivelato a Pe.An., indagato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., cugino omonimo del marito, la notizia relativa alla imminente esecuzione della misura cautelare nei confronti di 90 persone appartenenti al "clan C.", assicurando al Pe. ed agli altri esponenti dell'articolazione del sodalizio camorristico facente capo a M.A. (del quale il Pe. faceva parte) di non essere destinatari del provvedimento custodiale; notizia conosciuta dalla P. grazie all'indebito accesso al sistema informatico dell'Ufficio giudiziario di Napoli; fatti avvenuti nel gennaio del 2014.

2. La ricorrente, per mezzo di un unico articolato motivo, deduce vizi di motivazione e violazione di legge, sia in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, che in ordine alle esigenze cautelari.

2.1. In ordine ai gravi indizi di colpevolezza viene preliminarmente censurata la mancanza di autonoma valutazione essendo il provvedimento carente della funzione di controllo tipica del Tribunale del riesame che avrebbe, con motivazione apparente, effettuato un acritico rinvio al provvedimento genetico senza specificamente analizzare la posizione della P..

Il Tribunale non avrebbe in alcun modo valutato le allegazioni difensive ed il contenuto delle dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio da parte della P. che aveva negato e fornito spiegazioni sul perchè non avesse mai dato informazioni, nè al suocero nè al marito, in ordine all'esecuzione della misura cautelare. Il Tribunale avrebbe, invece, valorizzato le intercettazioni telefoniche ed ambientali apprezzando il contenuto di mere indiscrezioni.

Gli elementi sarebbero emersi dalla valorizzazione di mere illazioni emerse nel corso di una conversazione avvenuta tra il cugino del marito, Pe.An., e Co.Ca., segnatamente al riferimento ad una "ambasciata buona", e nel corso del colloquio intervenuto tra il Pe. e tale Cu.Al. in cui si parlerebbe dell'incidente subito dal marito della P..

Interpretazioni smentite dalla P., che sarebbero anche illogiche nella parte in cui il Tribunale ipotizza che il marito della ricorrente avesse potuto fornire informazioni riservate per un esiguo debito contratto dal marito.

La ricorrente aveva fornito spiegazioni in ordine ai motivi che l'avevano portata ad occuparsi del procedimento facendo riferimento alla provvisoria applicazione presso la sezione che avrebbe dovuto dare esecuzione alla misura cautelare: sezione che si trovava logisticamente vicina a quella in cui prestava servizio e che avrebbe giustificato il suo accesso al sistema informatico al fine di coadiuvare i colleghi.

Illogica, quindi, si paleserebbe la parte dell'ordinanza che, in assenza di allegazione di provvedimenti organizzativi, impossibili da reperire alla luce del tempo trascorso, ha ritenuto non sufficienti le giustificazioni fornite.

2.2. Si censura la sussistenza delle ritenute esigenze cautelari in considerazione del tempo trascorso e della integerrima condotta della ricorrente, immune da procedimenti disciplinari, che da ormai due anni si era trasferita presso altro ufficio (sezione fallimentare); illogica risulterebbe, al riguardo, il riconosciuto senso di responsabilità in capo alla P. da parte del Tribunale del riesame conformemente al contenuto delle conversazioni intercettate dalle quali era desumibile che la ricorrente non fosse persona che dava confidenza nè intratteneva rapporti con nessuno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Infondata risulta la deduzione a mente della quale si deduce la violazione di legge in ordine all'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), nella parte in cui la decisione del Tribunale del riesame non avrebbe espresso un'autonoma valutazione.

L'art. 292 c.p.p., comma 2, che prevede la nullità dell'ordinanza di custodia cautelare in ipotesi di mancanza di una autonoma valutazione, è norma rivolta al giudice che ha emesso la misura e tende a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente, che ha richiesto la misura, e l'organo giudicante, evenienza tanto più necessaria onde controbilanciare il potere attribuito al giudice di provvedere inaudita altera parte (v. motivazione Sez. 6, n. 19942 del 07/02/2019, Morabito Giorgio, Rv. 276066, principio espresso in ordine alla non applicabilità del richiamato principio ex art. 292 c.p.p. al giudizio di rinvio dinanzi al tribunale del riesame).

Con riferimento agli altri provvedimenti cautelari, invece, può venire in rilievo soltanto nei limiti dei vizi della motivazione o della motivazione assente o apparente, intendendosi per tale quella affetta da vizi così radicali da rendere l'apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), carenze che, per quanto appresso si evidenzierà, non risultano sussistenti.

Generica e reiterativa risulta la parte del ricorso che censura la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di rivelazione di segreti d'ufficio ex art. 326 c.p. e accesso abusivo a sistema ex art. 615-ter c.p..

Deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), dovendo qualificarsi inammissibile il ricorso per cassazione quando i motivi si risolvono nella censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti.

Tanto costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto L, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884).

In tale direzione va il ricorso della P. che, anche per mezzo della differente interpretazione fornita alle risultanze processuali con particolare riferimento al contenuto delle intercettazioni (operazione preclusa in sede di legittimità se non deducendo una travisamento della prova, cfr. tra le tante Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558), tenta di accreditare una versione alternativa ritenuta maggiormente plausibile.

Il realtà il Tribunale, con argomentazioni adeguate alla natura cautelare del procedimento, ha evidenziato, con motivazione niente affatto illogica, che le conversazioni avvenute tra il cugino del

marito Pe.An. con altri soggetti appartenenti al sodalizio, per come cronologicamente valutate nel contesto delle risultanze processuali e dai riferimenti espliciti alla ricorrente, facessero ritenere, con un elevato grado di probabilità, che ci fosse stato un contatto tra il suocero ed il marito della P.

affinché fossero comunicate le notizie di interesse in favore del "clan C."; analisi delle intercettazioni che si sono potute apprezzare con precisione tanto da potersi ricavare che le notizie coinvolgevano un diversa articolazione del "clan C." a cui il Pe. non apparteneva. Il Tribunale della cautelà ha valorizzato non solo i riferimenti espliciti alla P. contenuti nelle intercettazioni ed al contenuto puntuale della notizia che doveva rimanere riservata coincidente con quella effettivamente riguardante altra articolazione del "clan C.", ma anche il riferimento alla persona del marito della ricorrente (individuato nel soggetto che, come da captazioni, aveva subito un incidente stradale in quel periodo) e dell'accertato accesso nel sistema informatico dell'ufficio giudiziario di Napoli attraverso la mera visualizzazione delle informazioni riservate; consultazione apprezzata come abusiva in quanto effettuata al di fuori delle competenze istituzionale, non pertinente rispetto al servizio in atto espletato presso quell'ufficio G.i.p.

In tal senso sussiste ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il delitto previsto dall'art. 615-ter c.p., comma 2, n. 1, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061).

Non contestato accesso al sistema informatico la cui illegittimità la ricorrente vorrebbe smentire per mezzo della mera affermazione secondo cui sarebbe stata interessata alla, unitamente ad altri colleghi, alla procedura in questione in ausilio ai colleghi di altra sezione dell'Ufficio G.i.p. di Napoli in ordine alla quale, però, non è stata fornita alcuna allegazione idonea a confutarne le precise risultanze, tenuto anche conto che l'attività di accesso attraverso la sola visualizzazione in un'unica occasione, come logicamente osservato dal Tribunale in risposta alla tale deduzione, non si conciliava con la descritta attività di ufficio connessa all'esecuzione della misura, accesso, che, è stato rilevato, era tra l'altro cronologicamente compatibile con le captazioni in cui i partecipi della associazione facevano esplicito riferimento alla misura.

3. La censura rivolta alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari in ordine ai delitti contestati aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p. con particolare riferimento al profilo della attuale pericolosità, risulta infondata.

La distanza cronologica dai fatti oggetto della contestazione, nell'ipotesi in cui si tratti di un notevole lasso di tempo con contrassegnato da condotte sintomatiche di perdurante pericolosità dell'indagato, può, infatti, rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275 c.p.p., comma 3, (ex plurimis: Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738).

E pur vero che questa Corte - qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato - ha affermato che il giudice debba motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919), ma il Tribunale del riesame, per mezzo di motivazione completa e priva di aporie, ha ritenuto, a fronte dei contestati delitti aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p., che il dato connesso al solo decorso del tempo è recessivo.

L'estrema gravità della condotta contestata ed i permanenti legami familiari con i soggetti coinvolti nel sodalizio mafioso hanno fatto ritenere sussistenti le esigenze cautelari, non venute meno per la sospensione dal servizio da parte dell'amministrazione di appartenenza, misura direttamente connessa alla esecuzione della misura cautelare; mentre lo stato di incensuratezza e positivo pregresso servizio nell'amministrazione pubblica è stato rettamente valutato ai fini della sostituzione della misura detentiva domiciliare con la ritenuta più adeguata misura interdittiva.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616 c.p.p., comma 1.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

